

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3309

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBERA, BODRATO

Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia
al Parlamento europeo

Presentata il 4 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La XI legislatura ha realizzato importanti modifiche in materia elettorale: quella delle leggi comunale e provinciale nel marzo scorso, quindi ad agosto le due nuove leggi per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Si è, inoltre, aperto nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali un serrato dibattito sulla modifica della legge elettorale regionale. Tutto questo mentre incombono le prossime elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo per il quale è vigente una normativa che prevede ancora il voto di preferenza multiplo in maxi-circoscrizioni multiregionali: un sistema quindi che ancor più di quello prima vigente per la Camera dei deputati, allontana tra di loro elettori ed eletti. Serve quindi un sistema capace di ridurre a dimensioni

accettabili i collegi in cui l'elettore esprime il proprio voto: in tal modo sarebbe anche possibile superare il voto di preferenza in favore di una lista bloccata sufficientemente ristretta. Se, sul modello spagnolo, immaginiamo piccole circoscrizioni uninominali con un numero complessivo di seggi che non superi in nessun caso le otto unità, dentro di essi ciascuna forza politica non eleggerà ragionevolmente più di due o, in caso estremo, tre rappresentanti. Si avrà quindi una prevedibilità degli effetti del proprio voto: il voto di lista stesso assumerà la valenza di un voto di preferenza a candidati ben individuabili.

Ai difetti già segnalati si aggiunga poi il dato che si tratta di un sistema a fortissima connotazione proporzionale, tale da incentivare una frammentazione

esasperata: bastava già uno 0,7-0,8 per cento per giungere a Strasburgo ed ora occorrerebbe ancor meno in seguito all'elevazione del numero dei rappresentanti italiani da 81 a 87. Si consideri che il Parlamento europeo nelle sue risoluzioni più recenti ha sì proposto un generale criterio proporzionalistico ma invitando altresì a stabilire soglie di sbarramento comprese tra il 3 e il 5 per cento dei voti.

In luogo di stabilire una soglia meccanica di tal genere sul livello nazionale il presente progetto che riprende il modello spagnolo per i motivi precedentemente esplicitati, inserisce proprio su quel modello una soglia di fatto a livello delle attuali circoscrizioni multiregionali in cui confluiscono i vari collegi. Si ha così, a seconda dei casi, un sistema di soglie intorno al 5 per cento dei voti validi che

evita la frammentazione esasperata senza comprimere il pluralismo. Il sistema maggioritario appare un buon sistema per eleggere Parlamenti che devono esprimere maggioranze di governo ma ancora il Parlamento europeo non può svolgere una funzione siffatta.

Non intendiamo con questo ipotizzare un modello chiuso: si tratta però, con queste o con altre proposte di riforma, di rispondere alla doppia finalità di avvicinare tra di loro i cittadini elettori ai loro rappresentanti in Europa e di evitare una eccessiva dispersione degli eletti che sarebbe dannosa per la loro reale capacità rappresentativa.

Onorevoli Colleghi, il tempo che ci separa dalle elezioni europee è oltremodo breve, altrettanto rapida deve essere la nostra iniziativa in materia!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Elezione su liste concorrenti).

1. I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, su scrutinio di lista secondo le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2.

(Circoscrizioni e loro collegi).

1. Nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono costituiti i collegi elettorali stabiliti nella medesima tabella.

2. I seggi sono attribuiti tra le circoscrizioni, e tra i collegi elettorali di ogni circoscrizione, in modo proporzionale al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

3. In ogni collegio il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero dei seggi attribuiti al collegio stesso. Nessun candidato può presentarsi in più liste o in più collegi. La presentazione delle liste deve essere sottoscritta in ogni collegio da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio.

4. Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista.

ART. 3.

(Assegnazione dei seggi nei collegi).

1. La cifra elettorale di lista nel collegio è data dal totale dei voti validi conseguiti dalla lista stessa in tutte le sezioni elettorali del collegio.

2. Si divide quindi il numero complessivo di voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi spettanti al collegio stesso, ottenendo il quoziente elettorale del collegio.

3. A ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quanti quozienti interi del collegio essa abbia conseguito.

4. I candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine progressivo di presentazione.

ART. 4.

(Recupero dei resti nelle circoscrizioni).

1. Per l'assegnazione dei seggi residui non attribuiti nel collegio si fa riferimento alla circoscrizione elettorale; vengono sommati i voti residui delle liste dei collegi della circoscrizione aventi il medesimo contrassegno e si divide, per ciascuna lista, tale numero per il numero dei seggi che risultino ancora da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.

2. A ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito. A tal fine si parte dalla lista che abbia ottenuto la maggiore quantità di voti residui: il primo seggio si assegna al candidato che dopo l'assegnazione dei seggi nei collegi sia risultato primo dei non eletti. È eletto per primo il candidato di quel collegio della circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il numero più alto di voti residui, sempre che il collegio non abbia già visto eletti tutti i suoi rappresentanti determinati ai sensi dell'articolo 2, nel qual caso si passa al collegio con la cifra elettorale di lista risultata seconda.

3. Se la medesima lista ha diritto ad un secondo seggio si procede nello stesso modo dopo aver tolto alla lista del collegio del candidato risultato eletto un numero di voti residui pari al quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Si procede quindi nello stesso modo fino all'assegnazione di tutti i seggi nelle liste e fra i collegi.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

(V. articolo 2, comma 1)

Circoscrizioni	Seggi (Cens. '91)	Collegi	Seggi
Nord-Ovest	23	V. d'Aosta-Piemonte	7
		Liguria	2
		Lombardia 1 (Prov. Milano)	6
		Lombardia 2 (resto regione)	8
Nord-Est	16	Trentino-Veneto	8
		Friuli-Venezia Giulia	2
		Emilia-Romagna	6
Centro	17	Toscana	6
		Umbria-Marche	3
		Lazio	8
Sud	21	Abruzzi-Molise	2
		Campania 1 (prov. Napoli)	5
		Campania 2 (resto regione)	4
		Puglia	6
		Basilicata-Calabria	4
Isole	10	Sicilia	8
		Sardegna	2